



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE  
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: [dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it) P.E.C.: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

L'Aquila li, 19/04/2023

Riferimento: Prot. n. 135492/23 del 28/03/2023

Codice pratica: 23/135492  
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)Al Comune di Rosello (CH)  
[rosello.comune@larpec.com](mailto:rosello.comune@larpec.com)**OGGETTO: “Piano di Classificazione Acustica”. Procedura ex art.12 del DLgs 03 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.**

<b>Codice Pratica</b>	<b>23/135492</b>
<b>Richiedente</b>	<b>Comune di Rosello (CH)</b>
<b>Comune</b>	<b>Rosello (CH)</b>

Il Comune di Rosello (CH), in qualità di Autorità Procedente, con nota acquisita in atti al prot. n. 135492 del 28.03.2023, ha chiesto allo scrivente Servizio Valutazioni Ambientali, quale soggetto con competenze ambientali, un parere ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006, relativamente al Piano di Classificazione Acustica.

I principi sui quali è stato classificato il territorio comunale da un punto di vista acustico sono riferiti alla salvaguardia degli insediamenti abitativi, delle aree adibite a verde, delle aree protette, delle aree agricole e più in generale delle zone e degli edifici che per loro destinazione richiedono una particolare tutela dal rumore.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza di questo Ufficio, fatti salvi i nulla osta e pareri necessari, si riscontra quanto segue:

- nel Rapporto Preliminare non vengono trattati in modo esaustivo tutti i criteri di cui all'Allegato 1 alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., in particolare quelli inerenti il punto 2 (caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate .....);
- non viene chiarito lo stato di attuazione della classificazione acustica per i Comuni confinanti, con cui occorre che il PCA in oggetto risulti coerente;
- non si riscontra l'individuazione di aree per lo svolgimento di attività a carattere temporaneo e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile (art.4 comma 1 lett. a della legge 447/95 e Allegato 2 §1 della DGR 770/P del 14.11.2011);
- Nel Rapporto Preliminare non viene chiarito lo studio di classificazione acustica effettuato per l'area Z.S.C. "IT140212 – Abetina di Rosello" di interesse comunitario e di protezione ambientale della Rete Natura 2000. Per la citata area "Abetina di Rosello", infatti, non viene specificato il criterio di individuazione delle aree che ha condotto all'attribuzione delle classi acustiche: I,II,III. A tal fine si fa presente che la D.G.R. n.770/P del 14/11/2011, prevede all'Allegato 4 - Punto 2.2 che le aree di particolare interesse ambientale vengano classificate in classe I, per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne l'uso prettamente naturalistico.

Sulla base di quanto rappresentato nella tavola PCCA – 1.A si evince, in alcune circostanze, il passaggio diretto dalla Classe I alla Classe III. Considerato che, ai sensi dell'art. art. 2, comma 3 della L.R. 23/2007, "in fase di classificazione acustica del territorio è vietato prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, i cui valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente....omissis", si ritiene necessario che il Comune entro 12 mesi dall'approvazione del Piano di Classificazione Acustica provveda ad adottare un Piano di Risanamento Acustico secondo le disposizioni di cui all'art. 2 comma 1 dell'Allegato I alla DGR n. 770/P del 14/11/2011.

Si evidenzia che la realizzazione della classificazione acustica del territorio prelude necessariamente ad una successiva fase di verifica mediante monitoraggio dei livelli di rumore riscontrabili all'interno delle differenti zone acustiche individuate. Dal confronto tra dati misurati e/o calcolati ed i valori limite di zona imposti con il presente Piano sarà possibile individuare situazioni critiche e procedere alla redazione ed attuazione dei piani di risanamento acustico.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art 5, commi p e q del D. Lgs. 152/2006, per i procedimenti di VAS l'Amministrazione Comunale è tenuta ad individuare distintamente l'Autorità Competente e l'Autorità Procedente, che non possono coincidere.

Si rimanda al Comune di Rosello, in qualità di Autorità Competente, l'adozione del Parere motivato alla luce dei contenuti della presente nota e delle eventuali ulteriori osservazioni pervenute da parte dei Soggetti con Competenza Ambientale individuati nell'ambito del presente procedimento.

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l'Ing. Enzo Di Placido ai seguenti indirizzi:

- [enzo.diplacido@regione.abruzzo.it](mailto:enzo.diplacido@regione.abruzzo.it)
- tel. 0862 364272

Distinti saluti.

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
**V.A.S. e Supporto all'Autorità Ambientale**  
**ING. ENZO DI PLACIDO**  
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

**Il Dirigente del**  
**Servizio Valutazioni Ambientali**  
**DOTT. DARIO CIAMPONI**  
REGIONE ABRUZZO  
FIRMATO DIGITALMENTE



C.F.